



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# LA PRIVACY DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

**DATO Giampiero - Direttore CasArtigiani Biella**

***Cell.: 347.8574570 / RSPP - Formazione e Sicurezza***

---

25 Maggio 2012 - Sala Convegni, C.so Europa 11 Milano



## Indice

- ✓ La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45
  - ✓ 31 Marzo 2012:  
Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali.  
Ma cosa dobbiamo fare in sede di controllo da parte delle Autorità preposte?
  - ✓ Impianti di Videosorveglianza:  
Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi
-

La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

L'art. 45 del decreto n. 5 del 9 Febbraio 2012, ora convertito in legge ha infatti soppresso:

- ✓ la lettera g) al comma 1 dell'art. 34 del Codice Privacy  
*.. tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza...*
  
- ✓ il comma 1-bis inserito nell'art. 34  
*... introdotto dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e modifiche successive dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 con la prospettiva di:  
stilare una autocertificazione in virtù del Documento Programmatico sulla Sicurezza, in forza al Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, il quale enunciava semplificazioni procedurali e tecniche nella elaborazione del DPS, per i soggetti pubblici e privati nel trattamento di dati per finalità amministrativo e contabile.*

La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

## Finalità amministrative e contabili:

*Art. 34 c. 1 ter: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro"*

La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

## Finalità amministrative e contabili:

in presenza di tali finalità è consentito adempiere con modalità semplificate agli obblighi in materia di:

- ✓ informativa e consenso (Provvedimento 19 giugno 2008);
- ✓ di misure minime di sicurezza (Provvedimento 27 novembre 2008), ,

La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

## Finalità amministrative e contabili:

Piccole Medie Imprese e Professionisti

- ✓ Informativa: fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati;
- ✓ fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente;
- ✓ indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza;
- ✓ redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve, anche oralmente per rinviare a un testo più articolato;

La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

## Finalità amministrative e contabili:

Piccole Medie Imprese e Professionisti

- ✓ nessun consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per normali finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico

La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

## Art. 40 D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011

Il processo di semplificazione, aveva proseguito nel suo percorso di semplificazione con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, smorzando e svuotando di contenuti due punti essenziali della normativa Privacy, chiamato comunemente il " Codice Privacy " e in particolare due nozioni:

**"dato personale"** : *Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale*

**"interessato al trattamento"** : *la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;*

Ogni riferimento è stato rimosso a persone giuridiche, enti e associazioni, allo scopo di indicare che gli unici soggetti di riferimento indicati per la protezione di dati personali, sono esclusivamente le persone fisiche.



La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

## Art. 40 D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011

- ✓ Nessun obbligo per informativa, gestione dei dati, comunicazioni commerciali, comunicazioni dati all'estero, misure di sicurezza, eccetto le responsabilità contrattuali
- ✓ Misure di sicurezza semplificate per le piccole e medie imprese ed imprese artigiane e i professionisti, che trattano dati solo per finalità amministrative e contabili

La deregulation nella Privacy in virtù del D. Lgs del 9 Febbraio 2012 n. 5 in materia di semplificazione e sviluppo: le semplificazioni in materia di Dati Personali previsti dall' Art.45

## Curricula

- ✓ L'informativa non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
- ✓ Le informazioni sul trattamento dei dati personali potranno essere fornite, anche oralmente, al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum (*modifica dell'art. 13 del Codice*).
- ✓ E' consentito per i *curricula* anche il trattamento di dati sensibili, pur senza esplicito consenso dell'interessato (*modifica del comma 3 dell'art. 26 del Codice*)  
(*D.L. 70/2011 conv. L. 106/2011*)

# 31 Marzo 2012:

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **Semplificazioni stesura DPS precedenti alla data del 10 Febbraio 2012**

**DPS "normale"** (v. linee guida Garante)

**DPS "semplificato"** (provv. Garante 27.11.2008)

amministrazioni pubbliche e società private che utilizzano dati personali non sensibili (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) o che trattano come unici dati sensibili, quelli di dipendenti, relativi allo stato di salute o all'adesione a organizzazioni sindacali;

piccole e medie imprese, liberi professionisti o artigiani che trattano dati solo per fini amministrativi e contabili;

**Autocertificazione sostitutiva** (D.L. 112/08)

unici dati sensibili stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale

**Esonero dall'obbligo della predisposizione del DPS con obbligo dichiarazione sostitutiva rispetto delle misure di sicurezza** (D.L. 70/11)

"i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti"

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## Semplificazioni dopo la data del 10 Febbraio 2012

*(Art 45 D. Lgs n. 5 del 9 Febbraio 2012)*

### **ABROGATI:**

- ✓ l'art. 34, c. 1, lett. g) del Codice privacy, che stabiliva tra le misure minime di sicurezza la tenuta di un aggiornato DPS;
- ✓ la regola n. 19 (paragrafi da 19.1 a 19.8) del Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al Codice privacy, che stabiliva i presupposti, le modalità di redazione e i contenuti del DPS;
- ✓ la regola n. 26 del citato Disciplinare tecnico, che imponeva al titolare del trattamento di riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS;
- ✓ l'art. 34, c. 1-bis del Codice privacy, in materia di autocertificazione sostitutiva del DPS

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## Riflessioni:

Il Governo, introducendo specifiche agevolazioni attraverso il Decreto « Semplifica Italia », ha voluto dare una risposta immediata a un elenco di controversie e di norme di difficile interpretazione, tuttavia, non di parere pienamente concorde, è stato l'intervento dell'Autorità Garante nella persona del Presidente Francesco Pizzetti.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## Riflessioni:

Infatti, in una Sua intervista rilasciata nei mesi scorsi al Sole 24 Ore, il Professore Francesco Pizzetti, che è al vertice del collegio del Garante della privacy dal 18 aprile 2005 e prossimo alla cessazione del suo mandato, non ha mancato di sottolineare che i dichiarati risparmi economici per le imprese, conseguenti alla cancellazione dell'obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza e pubblicizzati anche da fonti autorevoli quali il Governo, non sono realistici, mostrando chiare perplessità riguardo ad ipotetici risparmi che le Imprese potrebbero beneficiare.

Nel corso dell'intervista il Professo Pizzetti non ha mancato di ribadire una ferma bocciatura del registro delle opposizioni, per come esso è ora costituito.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **Attività del Garante:**

### **Privacy, nel 2011 358 violazioni e sanzioni per 3 milioni di euro**

Nel 2011 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha contestato 358 violazioni amministrative: una parte consistente ha riguardato le attività promozionali indesiderate, l'attivazione di servizi non richiesti e le strutture sanitarie pubbliche e private. Le violazioni segnalate all'autorità giudiziaria sono state 37 e le sanzioni amministrative riscosse ammontano a oltre 3 milioni di euro. È quanto emerge dal volume 'Sette anni di protezione dati in Italia', presentato dall'Autorità, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, per celebrare la conclusione del mandato.

### **L'Authority ha fornito riscontro a 3.668 quesiti**

Nel 2011 sono stati adottati 519 provvedimenti collegiali. L'Autorità ha fornito riscontro a 3668 tra quesiti, reclami e segnalazioni con specifico riferimento alle seguenti aree tematiche: telefonia, Internet e informatizzazione, sanità e servizi di assistenza sociale, videosorveglianza, rapporti di lavoro. Sono stati decisi 257 ricorsi, inerenti soprattutto a banche e società finanziarie, datori di lavoro pubblici e privati, attività di marketing sistemi di informazioni creditizie, operatori telefonici e telematici.

Fonte Sole 24 Ore



Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **Attività del Garante:**

### **Compiute 447 ispezioni**

Raddoppiato rispetto all'anno precedente il numero dei pareri resi dal Collegio al Governo: sono stati 32 ed hanno riguardato, in particolare, la tutela della salute, la digitalizzazione del processo civile e penale, il lavoro e la previdenza, la formazione, la protezione civile e la sicurezza stradale, l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale e l'informatizzazione della P.A. Sono state compiute 447 ispezioni, effettuate in diversi settori: le strutture sanitarie pubbliche e private, i fornitori di servizi di pubblica utilità, il sistema della fiscalità, le società di marketing e le società che forniscono servizi informatici in modalità cloud computing.

### **In aumento l'attività di relazione con il pubblico**

L'attività di relazione con il pubblico è aumentata rispetto l'anno precedente: sono stati forniti oltre 31.200 riscontri tra contatti telefonici (13.000) e mail esaminate (18.214), che hanno riguardato, in particolare, le problematiche legate al telemarketing, alle e-mail e ai fax indesiderati, ad Internet, alla videosorveglianza ed agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

**Fonte Sole 24 Ore**

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## Riflessioni:

L'insieme dei punti che hanno apportato la semplificazione della norma, ha creato una sorta di vulnerabilità per quei soggetti, persone giuridiche, enti e associazioni, che in qualità di interessati al trattamento di dati, in funzione a complessi trattamenti specifici e per realtà specifiche, potrebbe essere una condizione di un illecito trattamento di dati.

Comunque, rimane l'onere per tutti i soggetti, Titolari del Trattamento di dati, di adottare tutte le misure di sicurezza, nel momento in cui il trattamento stesso è rivolto a persone fisiche.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## Riflessioni:

Il DPS, effettivamente, aveva senz'altro lo scopo di illustrare una situazione, in capo al titolare del trattamento obbligato a redigerlo, riguardante la tipologia di dati trattati, gli strumenti utilizzati, le finalità del trattamento nonché l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione in relazione a determinati rischi; dava un'idea dell'organigramma e della distribuzione dei compiti fra i soggetti coinvolti, forniva informazioni sui trattamenti affidati a soggetti esterni e sulla formazione data agli incaricati.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## Riflessioni:

Si vuole altresì sottolineare i cambiamenti in materia di privacy che si stanno profilando, a livello internazionale ed europeo, esattamente Il 25 gennaio 2012 la Commissione Europea ha presentato ufficialmente il testo del prossimo Regolamento e della prossima Direttiva che andrà a sostituire la [direttiva 95/46/CE](#) .

Va ricordato che i regolamenti UE sono immediatamente esecutivi, non necessitando di recepimento da parte degli Stati membri, a differenza delle direttive. Per lo stesso motivo essi possono garantire una maggiore armonizzazione a livello dell'intera UE.

Si prevede ora un periodo di circa un anno per la conclusione dell'iter legislativo (approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio) e l'entrata in vigore della nuova legislazione.

Fonte Garante Privacy

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## Riflessioni:

La Direttiva riprende l'impostazione del Regolamento che richiama in molte delle sue previsioni, a cominciare dalle definizioni di interessato, dato personale, trattamento, titolare del trattamento ecc.. Essa contiene, tuttavia, disposizioni specifiche sulle responsabilità dei titolari e sugli obblighi che ad essi incombono in materia di trasparenza ed accesso, e fissa i criteri di legittimità dei trattamenti in oggetto nonché i meccanismi di mutua cooperazione e i poteri delle autorità nazionali di controllo.

Come già ricordato, le sue disposizioni dovranno essere recepite attraverso apposite norme nazionali.

**Fonte Garante Privacy**

L'Unione Europea sembra dunque essere decisamente in controtendenza rispetto al provvedimento dell'esecutivo Monti per quanto concerne la protezione dei dati personali.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## 31 Marzo 2012:

Ma cosa dobbiamo fare in sede di controllo da parte delle Autorità preposte?

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

I controlli saranno indirizzati d'ora in avanti, a mettere da parte le rappresentazioni e i propositi risultanti da un semplice documento e si orienteranno direttamente sugli aspetti concreti, cioè sull'effettiva applicazione delle misure di cui agli articoli 31 e seguenti del Codice Privacy nonché del relativo Allegato B, che descrive la modalità pratica di tale applicazione.

Il Titolare e Responsabile del Trattamento di Dati Personali in uno Studio Professionale, normalmente coincide con la figura del Professionista, dovrà analizzare, programmare e gestire una serie di regole previste:

## Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

1. autenticazione informatica e adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
2. utilizzo di un sistema di autorizzazione;
3. aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, fornendo opportune e chiare istruzioni per l'effettiva protezione dei dati;
4. protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti degli stessi, ad accessi non consentiti e a programmi informatici dannosi;



## Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

5. aggiornamento degli strumenti elettronici al fine di prevenirne la loro vulnerabilità e correggerne i difetti;
6. adozione di procedure e fornitura di istruzioni per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
7. adozione di misure di protezione e ripristino specifiche per i dati sensibili e giudiziari rispetto ad accessi abusivi e fornitura di istruzioni tecniche e organizzative per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili contenenti tale tipologia di dati;

## Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

8. predisposizione e sottoscrizione di attestazioni di conformità da parte di soggetti esterni, rispetto alla struttura del titolare, riguardanti il rispetto delle disposizioni privacy nell'ambito dei loro interventi e/o trattamenti;
9. adozione di altre misure finalizzate alla protezione e conservazione dei dati, in caso di utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici.

## Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

Da questo elenco si comprende bene che sarebbe comunque utile e opportuno predisporre un documento interno, se non vogliamo più chiamarlo DPS, possiamo chiamarlo " Documento del Responsabile del Trattamento " Regolamento per la Protezione dei Dati " , che riepiloghi tutti gli aspetti illustrati in modo da attestare che viene rispettato da parte del titolare del trattamento, quanto stabilito dal Codice Privacy; chiaro poi, ovviamente, che questi dovrà anche dimostrare di aver messo in pratica ciò che risulta sulla carta.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali



### **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

L'Agenzia delle Entrate continua i controlli già avviati nel secondo semestre 2011, per una verifica sul rispetto degli obblighi privacy (D.lg. 196/03 – Codice Privacy) da parte degli intermediari abilitati al canale Entratel.

Le operazioni di verifica, che continuano per l'anno in corso, sono finalizzate ad appurare che gli intermediari abbiano messo in atto tutte le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali con i quali sono venuti a contatto durante lo svolgimento delle attività dello Studio Professionale.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

Il rischio durante o dopo l'attività di verifica, è il rischio della revoca dell'abilitazione all'invio telematico, oltre a sanzioni amministrative e penali.

Le operazioni di verifica saranno volte a controllare che gli intermediari abbiano adottato le cautele necessarie a proteggere i dati personali e sensibili di cui vengono a conoscenza ai fini dello svolgimento della propria attività, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto 31 luglio 1998 e dall'art. 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009.

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

Si ricorda, in particolare, che i controlli vertono sui seguenti adempimenti:

### **– Struttura organizzativa dell'intermediario:**

- l'eventuale designazione, da parte del titolare del trattamento dei dati (intermediario abilitato al Servizio Entratel) dei responsabili (anche esterni) del trattamento dei dati e la redazione di istruzioni operative riservate agli stessi responsabili (art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 11, comma 3, del decreto 31 luglio 1998; art. 5, comma 4 del provvedimento 10 giugno 2009);

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

Si ricorda, in particolare, che i controlli vertono sui seguenti adempimenti:

### **– Struttura organizzativa dell'intermediario:**

- l'esistenza del documento programmatico per la sicurezza previsto dalle disposizioni contenute nell'Allegato B, regola 19, al D.lgs. n. 196 del 2003;
- la designazione degli incaricati per il trattamento dei dati e l'attribuzione dell'ambito di trattamento consentito (art. 30 del D.lgs. n. 196 del 2003; art. 11, comma 4 del decreto 31 luglio 1998; art. 5, comma 4 del provvedimento 10 giugno 2009);

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

Si ricorda, in particolare, che i controlli vertono sui seguenti adempimenti:

### **– Struttura organizzativa dell'intermediario:**

- la sensibilizzazione dei soggetti che trattano i dati personali dei contribuenti circa le responsabilità connesse alla condivisione o comunicazione a persone non legittimate dei predetti dati acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- L'adozione di una procedura di controllo del rispetto delle misure di sicurezza e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs n. 196 del 2003;



Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

Si ricorda, in particolare, che i controlli vertono sui seguenti adempimenti:

### **– Struttura organizzativa dell'intermediario:**

- l'adozione di una corretta politica di gestione delle password, che preveda l'attribuzione a uno o più soggetti specifici dell'incarico di amministrare le utenze per l'accesso ai sistemi informatici, l'utilizzo di credenziali di accesso nominative e note solo all'utente responsabile della loro conservazione, l'indicazione da parte dell'intermediario ai propri collaboratori dei criteri che le password utilizzate devono rispettare, secondo quanto previsto dall'Allegato B, regola 5, del D.lgs. n. 196 del 2003, del corretto uso delle stesse nonché delle responsabilità derivanti dalla loro eventuale condivisione, l'adozione di misure volte a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso ai servizi telematici (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003, art. 5, comma 6 del provvedimento 10 giugno 2009);

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

Si ricorda, in particolare, che i controlli vertono sui seguenti adempimenti:

### **– Struttura organizzativa dell'intermediario:**

- la previsione, nel ciclo di vita delle credenziali, di procedure per garantire la costante aderenza tra i privilegi di accesso ai dati e il ruolo organizzativo del personale che vi accede (art. 34 del D.lgs n. 196 del 2003);

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

Si ricorda, in particolare, che i controlli vertono sui seguenti adempimenti:

### **– Struttura organizzativa dell'intermediario:**

- La designazione, come responsabili del trattamento, delle società esterne diverse dalle società di servizi di cui l'intermediario si avvalga per operazioni meramente strumentali all'esercizio dell'assistenza fiscale (ad es. quelle di natura tecnica quali il ripristino di un server o la sostituzione di un supporto hardware), qualora lo svolgimento di tali operazioni implichi il possibile trattamento di dati nonché l'adozione di procedure volte a garantire la riservatezza dei dati e/o di clausole contrattuali che prevedano la salvaguardia della riservatezza delle informazioni

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

### **– Misure di sicurezza relative ai supporti tecnologici utilizzati:**

- Al riguardo sarà verificata l'adozione di misure di protezione delle postazioni di lavoro, dei server e dell'infrastruttura di rete, conformi alle disposizioni contenute nell'Allegato B del D.lgs n.196 del 2003.

### **In particolare, sarà riscontrata la sussistenza delle seguenti condizioni:**

- configurazione delle stazioni di lavoro che preveda il blocco automatico delle stesse dopo un certo tempo di inattività dell'operatore;

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

- **Misure di sicurezza relative ai supporti tecnologici utilizzati:**
  - Installazione di programmi di protezione per le stazioni di lavoro e server al fine di mitigare i rischi di accesso ai dati o la loro manomissione;
  - aggiornamento periodico del sistema operativo e del software di protezione;
  - in caso di utilizzo di reti senza fili (wireless), adozione di protocolli di sicurezza idonei a limitare il rischio che le trasmissioni dati siano intercettabili da parte di soggetti esterni non autorizzati;

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

**Sarà verificata l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:**

**– Ulteriori misure di sicurezza:**

- Conservazione delle dichiarazioni e della relativa documentazione separatamente dai documenti acquisiti dall'intermediario per altre attività dallo stesso svolte (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003);
- conservazione separata dei documenti contenenti dati sensibili dal resto della documentazione archiviata (art. 22, punti 6 e 7 del D.lgs. n. 196 del 2003);

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

**Sarà verificata l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:**

**– Ulteriori misure di sicurezza:**

- Presenza di spazi idonei ed accessibili esclusivamente a personale autorizzato per la conservazione dei documenti relativi all'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei supporti contenenti il backup dei dati stessi (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003);

Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

**Sarà verificata l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:**

**– Ulteriori misure di sicurezza:**

- Esistenza, nei casi in cui l'attività di assistenza/trasmissione non si risolva in un'opera pressoché personale del soggetto abilitato, ma si dispieghi, piuttosto, in base ad un'articolata struttura organizzativa, di procedure per l'accesso e la gestione degli archivi (allegato B del D.lgs n. 196 del 2003);



Abolito l'obbligo entro questa data, della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per le Aziende e gli Studi Professionali

## **I controlli dell'Agenzia delle Entrate sugli intermediari Entratel:**

**Sarà verificata l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:**

**– Ulteriori misure di sicurezza:**

- Conservazione della documentazione fiscale secondo le modalità e per il periodo previsti dalle vigenti disposizioni (art. 11 decreto 31 luglio 1998, art. 5 del provvedimento 10 giugno 2009, art. 11 del D.lgs n. 196 del 2003).

# Impianti di Videosorveglianza: Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi



Impianti di Videosorveglianza:

Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

## **Nota del Ministero del Lavoro n.7162 del 16 aprile 2012:**

### **– Procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dall' Art. della Legge del 20 Maggio 1970 n.300 – Statuto dei Lavoratori**

- Il Ministero del Lavoro rende più semplice la procedura per la richiesta d'installazione di telecamere in attività a forte rischio rapina, quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante.

## Impianti di Videosorveglianza:

### Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

- Il Ministero ha comunicato alle Direzioni Territoriali del Lavoro che la procedura di installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza.
- Gli uffici faranno riferimento, per autorizzare l'impianto delle videocamere, ai soli aspetti tecnici dell'impianto rilevabili dalla documentazione presentata dal datore di lavoro a corredo della domanda di installazione.

## Impianti di Videosorveglianza:

### Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

- Tale procedura semplificata deriva dall'esigenza di rendere possibile l'installazione di tali mezzi di controllo anche per le piccole aziende nelle quali non è presente una rappresentanza sindacale e per diminuire l'utilizzo degli ispettori per tale tipo di attività per permettere di spostare l'attenzione della vigilanza sul contrasto ai fenomeni del lavoro sommerso, alla tutela della sicurezza e della salute.
- Finora la procedura di installazione richiedeva che personale ispettivo delle DTL (ex DPL), prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione procedessero con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria dei locali, numero impianti da installare ecc..).

## Impianti di Videosorveglianza:

### Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

- Il Ministero ha riconosciuto sufficiente la richiesta espressa del datore di lavoro che costituisce una presunzione di ammissibilità della richiesta. Pertanto, d'ora in poi, per il rilascio dell'autorizzazione sarà sufficiente la sola documentazione tecnica prodotta.
- Importante però tener presente che questa nuova procedura **non rende automatico il rilascio dell'autorizzazione** all'installazione dell'impianto ma permette di evitare che debba essere dapprima svolto l'accertamento tecnico preventivo.

## Impianti di Videosorveglianza:

### Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

- Pertanto, a rigore di legge, la presentazione di questa domanda, se pure perfettamente conforme ai dettati di legge e della circolare, non significa che la autorizzazione è implicitamente concessa: occorre comunque attendere il tempo strettamente necessario perché la DTL competente convalidi il procedimento autorizzativo.

### **Si riportano gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:**

1. dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010)

## Impianti di Videosorveglianza:

Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

### **Si riportano gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:**

2. dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3. prima della messa in funzione dell' impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;
4. l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;



## Impianti di Videosorveglianza:

Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

### **Si riportano gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:**

5. all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL;
6. le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sul l'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7. in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verifica di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati.
8. i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

Impianti di Videosorveglianza:

Snellimento delle procedure per l'installazione di impianti audiovisivi

**Nuova formulazione della richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti di video sorveglianza, in assenza di accordo previo con la locale rappresentanza sindacale:**

Alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
UNITÀ OPERATIVA POLITICHE DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONI PER IL LAVORO  
VIA \_\_\_\_ CITTA \_\_\_\_\_

**OGGETTO \_ - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI)**

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa..... con sede in.....  
Via ..... n. P.IVA e C.F. ...., esercente l'attività di.....  
nel sito specifico situato in .....

**PREMESSO**

- 1) che per esigenze di sicurezza si rende necessaria l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori dipendenti;
- 2) che le registrazioni vengono effettuate durante l'orario di lavoro dei dipendenti;
- 3) che sono attualmente in forza all'azienda, nel sito indicato, n..... dipendenti ;
- 4) 0 che non è presente alcuna rappresentanza sindacale nel sito specifico ovvero (barrare opzione)  
0 non è stato raggiunto l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o commissione interna;
- 5) che l'installazione dell'impianto avviene nel quadro attuativo di una convenzione stipulata con le pubbliche autorità (se del caso, dare riferimenti e copia della convenzione con Prefettura, Questura, ecc.);

**CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, nella sede di:

..... via .....n. ....

**A tal fine si allegano:**

- fotocopia documento riconoscimento legale rappresentante dell'azienda;
- n. 1 marca da bollo da 14,62 Euro per rilascio autorizzazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/00) relativa alle modalità di trattamento dei dati personali e tipo di apparecchiature da installare, in conformità alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16 maggio 2012, prot. 37/0007162/MA008.A002 (allegato 1) ;
- scheda tecnica delle apparecchiature che si intendono installare (allegato 2);
- planimetria catastale ( in duplice copia con indicazione dei dati catastali) dei locali ove sarà installato l'impianto, precisando e segnalando sulla stessa le seguenti informazioni (allegato 3):
  - posizione delle telecamere;
  - raggio d'azione delle telecamere (indicare con tratteggio e cosa inquadrano) e n. ...gradi apertura;
  - postazioni di lavoro; (disegnarle)
  - posizionamento DVR,
  - n. monitor ..... e posizionamento.

**Dichiara inoltre:**

- che si installeranno n. .... telecamere interne e n. .... telecamere esterne
- che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi)
- che le registrazioni saranno custodite attraverso opportune misure di sicurezza dell'accesso, basate in particolare su una "doppia chiave" fisica o logica (parola chiave) e sono accessibili alle seguenti persone:  
Tit. resp. trattamento dati .....;  
almeno un incaricato locale .....
- che le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore (se del caso, precisare le ragioni della maggior durata di archiviazione) e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;
- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse;
- che prima dell'installazione del sistema di videosorveglianza si provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme previste dal Dlgs. n. 196/2003.

Data..... Firma e timbro della ditta

Per eventuali chiarimenti si indica di seguito il recapito dell'ufficio o della persona che potrà fornire eventuali altri elementi integrativi della presente:

Uff./Sig. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ Città, \_\_\_\_\_

Alla  
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO  
Servizio Politiche del Lavoro  
Unità Operativa Politiche del lavoro  
e autorizzazioni per il lavoro  
Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

**Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) E DI CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN DATA 16 MAGGIO 2012, PROT. 37/0007162/MA008.A002**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in relazione all'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) presentata in data \_\_\_\_\_

**DICHIARA**  
quanto segue

**1. Verrà rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, codice in materia di protezione dei dati personali, ed i successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il provvedimento dell'8 aprile 2010, pubblicato in gazzetta ufficiale numero 99 del 29 aprile 2010;**

2. Verrà rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3. Prima della messa in funzione dell'impianto lo scrivente titolare darà apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento; inoltre informerà i clienti, apponendo in appropriate posizioni gli appositi cartelli di informativa;
4. L'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili per raggiungere le finalità di sicurezza dell'insediamento, è costituito da telecamere orientato verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (anche limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabile, la ripresa di immagini dettagliate) l'eventuale ripresa dei dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale con criteri di occasionalità;
5. All'impianto non verrà apportata alcuna modifica nè aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'articolo 4 della legge numero 300/1970 e previa comunicazione a codesta spettabile direzione territoriale del lavoro;

6. Le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7. In occasione di ciascun accesso alle immagini, che di norma avviene solo in ipotesi di verifica di atti criminosi e di eventi dannosi, il titolare del trattamento darà tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
8. I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.


Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

**Il/la dichiarante** \_\_\_\_\_


(firma per esteso, leggibile e timbro della ditta)

La firma in calce non deve essere autenticata


VISTA PLANIMETRICA CON UBICAZIONE DEI DISPOSITIVI INSTALLATI PER LA VIDEOREGISTRAZIONE



**1 TELECAMERA**  
ANGOLO D'AZIONE: VISTA FRONTAL



**2 TELECAMERA**  
ANGOLO D'AZIONE: VISTA FRONTAL



**3 TELECAMERA**  
ANGOLO D'AZIONE: VISTA FRONTAL



**BANCONC SERVIZIO CLIENTI CON DISLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI**





# grazie dell'attenzione

